

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce

Predisposto dalla Giunta Regionale nella seduta del

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente d.d.l. si intendono proporre all'esame del Consiglio Regionale le sanzioni relative alla normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del "Fondo Toce".

Il Piano naturalistico è uno strumento previsto dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale" per garantire la gestione di aree di particolare interesse ambientale e naturalistico; lo stesso articolo prevede che sia costituito, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate".

L'articolo 8 della succitata legge regionale 57/1979 prevede che i piani naturalistici siano approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale e stabilisce che le previsioni e le normative contenute in tali piani hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva.

Lo stesso articolo 8 prevede inoltre che con legge regionale siano previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici.

Le sanzioni definite con il presente provvedimento sono sviluppate garantendo, ove possibile ed adeguato, la massima omogeneità, integrazione e coerenza con il quadro normativo di riferimento nelle varie materie trattate, sia sotto l'aspetto tecnico, sia rispetto a quello sanzionatorio, ma anche in considerazione di quanto emerso nei processi legislativi di adeguamento in corso.

In conformità ai principi della Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, è stato previsto all'articolo 2 che, ove possibile, per gli interventi e le opere realizzati in difformità rispetto a quanto normato dal piano naturalistico e sanzionati ai sensi dell'articolo 1, possano essere disposte, a cura ed in danno del responsabile, misure di ripristino e/o di compensazione al fine di garantire il più possibile la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche simili alla situazione pregressa. Nel caso in cui non sia possibile ordinare la rimessa in pristino è comunque possibile stabilire un risarcimento per equivalente.

L'articolo 3 prevede che le sanzioni ed i risarcimenti siano incassati sul bilancio della Provincia di Verbania che li deve destinare per interventi di ripristino ovvero di miglioramento degli assetti ambientali.

Il Presente Piano naturalistico esplica altresì i suoi effetti quale Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Fondo Toce" (Cod. IT1140001) proposto per la Regione Biogeografica Continentale dalla Regione Piemonte per la costituzione della rete "Natura 2000" prevista dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Habitat).

Art. 1
(Sanzioni)

1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del "Fondo Toce", **approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n., del, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale) così come sostituiti e integrati dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7**, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.
1. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) relativa al divieto di aprire e coltivare cave comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 3.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
2. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) relativa al divieto di esercitare l'attività venatoria comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.
3. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) relativa al divieto di introdurre specie animali anche facenti parte della fauna autoctona, comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.
4. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e g) relative ai divieti alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali, di danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola, di esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 2.000.
5. Le violazioni alla norma di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lettere f) e h) relative a divieti di costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole presenti sul territorio o della fruibilità della Riserva , comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia di urbanistica.
6. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 3 che disciplina l'accesso in determinate aree della Riserva naturale speciale, comportano la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.
7. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 4 che disciplina la circolazione con mezzi motorizzati nella Riserva naturale speciale, comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982 e s.m.i.
8. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 5, comma 2 relativa al divieto di accensione di fuochi a meno di 50 metri dalle aree boscate, cespugliate o che ospitano vegetazione degli ambienti umidi, e comma 3 relativa al divieto di utilizzare barbecue al di fuori dei campeggi, delle aree private, sulle spiagge e nelle aree limitrofe comportano la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2.000.
9. Le violazioni alla norma di cui agli articoli 6, 7 e 8 in materia di tutela della flora spontanea, di tutela della fauna minore e di raccolta, asportazione e detenzione di funghi e di altri prodotti del sottobosco, comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982.

10. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 9 che limita l'utilizzo della viabilità interna, ad eccezione delle strade pubbliche e degli accessi alle abitazioni, ai mezzi per gli interventi agricoli e selvicolturali, ai veicoli di soccorso e di servizio dell'Ente di gestione, comportano la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 1.000.
11. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 10 relativa al divieto di abbandono dei rifiuti comportano, salvo quanto previsto dagli artt. 50 ss. del d.lgs. 05.02.97, n. 22 e s.m.i., la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.
12. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 11, comma 1 relativa al divieto di apporre elementi o strutture di tipo pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente individuati e comma 2 che prevede che l'installazione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario debba essere soggetta al parere favorevole dell'Ente di gestione, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 1.000,00.
13. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 12 relativa al divieto di introdurre da parte di privati sull'intero territorio della Riserva naturale speciale di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo idoneo all'uccisione o alla cattura della fauna, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00 ed il sequestro dell'arma.
14. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 13 relativa al divieto di sorvolo a quote inferiori a 800 metri con qualsiasi mezzo con o senza motore, ad eccezione dei mezzi di polizia, di soccorso o autorizzati, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00.
15. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 14 che disciplina l'attività di navigazione comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 39 del 3 agosto 1993 e s.m.i.
16. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 15 che disciplina la realizzazione degli ormeggi comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 26 del 1 marzo 1995 e s.m.i.
17. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 16 relativa al divieto di arrecare disturbo alla quiete comportano le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e s.m.i.
18. Le violazioni alla normativa di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 che disciplinano le attività edilizie ed urbanistiche, gli interventi di modificazione e trasformazione del territorio comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia.
19. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 27 in materia di inquinamento luminoso comportano le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 31 del 24 marzo 2000 e s.m.i.
20. Le violazioni alla norma di cui agli articoli 28, 29 e 30 in materia di gestione del patrimonio forestale comportano le sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti per il territorio della Provincia di Verbania.

21. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 31, comma 1, relativa al divieto di effettuare trattamenti delle colture floricole e di quelle da frutto coi fitofarmaci di classe tossicologica T + eT comportano la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000.
22. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 31, comma 2, relativa al divieto di effettuare trattamenti sulle colture da legno e su tutte le altre colture con fitofarmaci classe T+, T e Xn ad eccezione di interventi localizzati comportano la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000.
23. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 34 relativa al divieto di danneggiamento di beni di proprietà dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00.
22. L'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è affidato ai soggetti individuati all'articolo 36 della Normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.

Art. 2
(Misure di ripristino)

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Verbania previo parere dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.
3. E' comunque fatta salva la possibilità da parte della Provincia di Verbania di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro 60 giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.
5. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
6. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, la Provincia di Verbania provvede di ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.
7. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 6 del presente articolo sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

Art. 3

(Procedure amministrative e contenzioso)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i.
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio della Provincia di Verbania in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per l'anno corrente, e nei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'art. 2 sono computate al bilancio della Provincia di Verbania soggetto gestore del SIC e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.
4. Il pagamento delle somme di cui al presente articolo non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

SCHEDA INFORMATIVA

D.D.L.

n.

"Titolo"

“Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico
della Riserva naturale speciale del Fondo Toce”

1) Finalità

1) Tutela e valorizzazione risorse naturali, paesaggistiche e storico culturali del territorio.

2) Rapporto con le disposizioni dell'Unione Europea

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (HABITAT)

Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (UCCELLI)

3) Rapporto con la legislazione statale

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Legge 15 marzo 1997, n. 59

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

4) Rapporto con l'ordinamento regionale *

| L.R. | ART. | DDL/PDL | TIPO DI RAPPORTO ** |
|-------|---------|---------------|---------------------|
| 57/79 | n. 7, 8 | art. 1, c. 1 | CI |
| 7/84 | n. 1 | art.1, c. 1 | CI |
| 32/82 | n. 32 | art. 1, c. 7 | CI |
| 39/93 | | art. 1, c. 15 | CI |
| 26/95 | | art., c. 16 | CI |

4) Attuazione legge-quadro

SI

NO

5) Deleghe o subdeleghe

SI

NO

6) Notifica UE (artt. 92 - 93 Trattato)

SI

NO

Se si: estremi notifica n.del.....

Se no : sono previsti aiuti che rientrano nella regola DE MINIMIS?

SI

NO

* *Precisare in quale contesto della normativa si colloca la nuova legge, individuando gli articoli eventualmente oggetto di rapporto diretto con la disciplina attualmente operante.*

** *Tipologie principali di rapporto da indicare in sigla:*

citazione (CI), modifica esplicita (MD), modifica implicita (MN), abrogazione (AB), deroga (DE).

Torino, lì 16 luglio 2007